

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di adeguamento dell'articolo 21 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di adeguamento dell'articolo 21 dello Statuto Sociale.

1. Motivazioni

In data 26 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione, previo unanime parere favorevole di un Comitato appositamente costituito e composto da tutti gli Amministratori indipendenti in carica, ha approvato, all'unanimità, la "Procedura relativa alle operazioni con parti correlate" (la "**Procedura**") adottata in attuazione della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata dalla Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (la "**Delibera**").

Tale procedura - che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito quella precedentemente adottata dalla Società in adesione al Codice di Autodisciplina degli Emittenti quotati, redatto da Borsa Italiana S.p.A. - individua le regole che disciplinano l'istruttoria, l'approvazione, la gestione e l'informazione al pubblico delle operazioni con parti correlate poste in essere da SIAS S.p.A., direttamente ovvero per il tramite di Società controllate.

Nel definire tali regole SIAS S.p.A. si è avvalsa della facoltà concessa dalla vigente normativa di ricorrere a determinate opzioni procedurali che presuppongono, ai fini della loro concreta applicazione, l'introduzione di specifiche previsioni statutarie.

In particolare, in conformità a quanto previsto dal quadro legislativo e regolamentare in vigore, la Procedura prevede:

- la facoltà del Consiglio di Amministrazione di approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato di

controllo interno, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dai Soci, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile;

- la possibilità di derogare, nel rispetto di talune condizioni e fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa, all'applicazione delle regole della Procedura per le operazioni compiute dalla Società, direttamente o per il tramite di Società controllate, aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate.

In ragione di quanto precede si propone quindi di modificare l'**articolo 21** al fine di prevedere:

- (i) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere negativo del Comitato per il Controllo Interno o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile; e
- (ii) la facoltà di derogare alle regole della Procedura in presenza di operazioni con parti correlate, compiute dalla Società direttamente o per il tramite di Società controllate, che rivestono carattere di urgenza e che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Nel contempo, ai fini di una più agevole lettura dell'articolo 21, si ritiene di accorpare in un unico comma i poteri deliberativi già di competenza del Consiglio di Amministrazione ed attualmente disciplinati ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

Premesso quanto precede, si riporta di seguito l'articolo 21 dello Statuto oggetto di modifica nel testo vigente ed in quello proposto.

2. Esposizione a confronto dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, nel testo vigente ed in quello proposto.

<p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.</p>	<p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; • ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; • ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato per il Controllo Interno, purché vi sia l'autorizzazione
---	---

<p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.</p> <p>Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì,</p>	<p>dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.</p> <p>Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì,</p>
---	---

<p>deliberare, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.</p>	<p>deliberare, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.</p>
--	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

preso atto della "Relazione illustrativa degli Amministratori" e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 21 dello Statuto Sociale, come segue:

Art. 21 – Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria

della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale;*
- ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;*
- ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato per il Controllo Interno, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.*

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Dott. Bruno Binasco ed agli Amministratori Delegati Dott. Ing. Paolo Pierantoni e Dott. Alberto Sacchi, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione con facoltà di accettare e di introdurre nella stessa le eventuali modificazioni e precisazioni che si dovessero rendere necessarie al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Tortona, 15 marzo 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Bruno Binasco)

Bilancio di esercizio 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esame del Bilancio consolidato 2010.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 che chiude con l'utile di 71.772.032 euro;
- attribuire l'utile di esercizio di 71.772.032 euro come segue:
 - alla "Riserva legale", ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto Sociale e dell'articolo 2430 C.C., un importo pari a 3.588.602 euro;
 - agli Azionisti - a titolo di "dividendo" - 0,16 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2010;
 - alla riserva "utili portati a nuovo" l'importo che residua dopo la attribuzione sopra proposta.

Il dividendo - in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. - potrà essere messo in pagamento dal 5 maggio 2011 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 2 maggio 2011, contro stacco della cedola n. 19) qualora l'Assemblea degli Azionisti approvi il bilancio in data 27 aprile 2011 (1^a convocazione), ovvero dal 12 maggio 2011 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 9 maggio 2011, contro stacco della sopramenzionata cedola) qualora l'Assemblea degli Azionisti approvi il bilancio in data 29 aprile 2011 (2^a convocazione).

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 15 novembre 2010 aveva deliberato la distribuzione di parte della riserva "utili portati a nuovo" per un ammontare pari ad euro 0,14 per ciascuna delle n. 227.500.895 azioni che risultavano in circolazione alla data della

succitata Assemblea, per un controvalore complessivo pari a 31.850.125 euro.

Il bilancio consolidato del Gruppo SIAS evidenzia un "utile attribuibile al Gruppo" pari a 150 milioni di euro (134,8 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e riflette il significativo miglioramento intervenuto nella "gestione operativa" che – in considerazione degli aumenti tariffari riconosciuti a fronte degli investimenti effettuati ed al positivo andamento del traffico – evidenzia un "margine operativo lordo" pari a 524,9 milioni di euro con un incremento, rispetto al 2009, pari a 61,5 milioni di euro (+13,3%).

L'esercizio 2010 rappresenta un anno di particolare rilevanza per il Gruppo in quanto, accanto al miglioramento dei risultati reddituali, ha visto definirsi sia il complessivo quadro normativo di riferimento relativo al "settore autostradale" e, conseguentemente, il programma di ampliamento/miglioramento della rete gestita sia la struttura finanziaria prospettica.

Tortona, 15 marzo 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Bruno Binasco)

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata del mandato. Nomina del Presidente.

Determinazione del compenso annuo per i membri del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società nominato, per gli esercizi 2008-2009-2010, dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 12 maggio 2008.

L'articolo 16 dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet www.grupposias.it, alla sezione "corporate governance"), dispone che *"la società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge"*.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato, secondo le modalità ed i termini previsti dal succitato articolo 16 e dalla normativa in vigore, sulla base di liste presentate dai Soci che, da soli o insieme con altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste devono essere presentate, entro il venticinquesimo giorno (2 aprile 2011) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, mediante deposito presso la Sede Sociale o mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica assembleasias@grupposias.it

Le liste, corredate della prescritta documentazione, vengono messe a disposizione presso la Sede sociale, sul sito internet (alla sezione "corporate governance") e su quello di Borsa Italiana almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima

convocazione.

Relativamente ai candidati, oltre ai requisiti normativamente prescritti rilevano, altresì, i limiti previsti nella *"Procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società"* pubblicata sul sito internet dell'Emittente alla summenzionata sezione.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione tra un minimo di 7 ed un massimo di 15, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto e la durata del mandato;
- nominare i Consiglieri di Amministrazione sulla base delle liste dei candidati depositate;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- fissare, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, il compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente.

Tortona, 15 marzo 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Bruno Binasco)

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013 e determinazione della relativa retribuzione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Società nominato, per gli esercizi 2008-2009-2010, dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 12 maggio 2008.

L'articolo 26 dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet www.grupposias.it, alla sezione "corporate governance") dispone che *"il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, uno dalla minoranza, nonché da due Sindaci supplenti nominati dall'Assemblea"*.

Il Collegio Sindacale viene nominato, secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 27 dello Statuto medesimo e dalla normativa in vigore, sulla base di liste presentate dai Soci che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011.

Le liste dei candidati devono essere presentate entro il venticinquesimo giorno (2 aprile 2011) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, mediante deposito presso la Sede Sociale o mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica assembleasias@grupposias.it

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate della prescritta documentazione, vengono messe a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet (alla sezione "corporate governance") e su quello di Borsa Italiana, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a:

- nominare, sulla base delle liste depositate, il Collegio Sindacale, per gli esercizi 2011-2012-2013;
- determinare la retribuzione annuale dei Sindaci.

Tortona, 15 marzo 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Bruno Binasco)